

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE DOTTORATO DI RICERCA E SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **Ambito di applicazione e definizioni**

##### **Articolo 1**

### **TITOLO II**

#### **Criteria per l'assegnazione delle borse di studio**

##### **Articolo 2**

- 2.1 Prova di concorso e bando di selezione
- 2.2 Tipologie
- 2.3 Requisiti di ammissione
- 2.4 Domanda di ammissione
- 2.5 Titoli ed attestati
- 2.6 Limiti di età
- 2.7 Composizione della Commissione di selezione
- 2.8 Valutazione dei candidati
- 2.9 Graduatoria
- 2.10 Durata e importo
- 2.11 Interruzioni e decadimento e rinuncia alla borsa
- 2.12 Compatibilità con altri redditi
- 2.13 Svolgimento e valutazione dell'attività
- 2.14 Trattamento dei dati personali

### **TITOLO III**

#### **Criteria per l'assegnazione degli assegni di ricerca**

##### **Articolo 3**

- 3.1 Prova di concorso e bando di selezione
- 3.2 Natura e requisiti di ammissione
- 3.3 Domanda di ammissione
- 3.4 Titoli ed attestati
- 3.5 Limiti di età
- 3.6 Composizione della Commissione di selezione
- 3.7 Valutazione dei candidati
- 3.8 Graduatoria
- 3.9 Durata e importo
- 3.10 Interruzione e decadimento e rinuncia all'assegno
- 3.11 Svolgimento e valutazione dell'attività
- 3.12 Trattamento dei dati personali
- 3.13 Incompatibilità
- 3.14 Preavviso

## **TITOLO IV**

### **Criteria per l'assegnazione di borse di Dottorato di Ricerca**

#### **Articolo 4**

- 4.1 Natura
- 4.2 Requisiti di ammissione
- 4.3 Convenzioni con le Università

## **TITOLO V**

### **Borse per soggiorni di studio di ricercatori e tecnologi presso strutture di ricerca all'estero**

#### **Articolo 5**

- 5.1 Ambito di applicazione e finalità
- 5.2 Bando di selezione
- 5.3 Paesi ed Istituzioni scientifiche stranieri coinvolti nel Programma
- 5.4 Composizione della Commissione di selezione e criteri di valutazione delle domande
- 5.5 Liquidazione del soggiorno

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, BORSE PER DOTTORATO DI RICERCA E SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO.**

## **TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

### **Articolo 1**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi della normativa vigente in materia di borse di studio (art. 20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, di seguito ROF), assegni di ricerca (art. 20 del ROF e art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), borse di dottorato di ricerca (art. 21 del ROF ed art. 4 della L. 3.7.1998/210 così come modificata dall'art. 19 L. 30.12.2010/240) e soggiorni di studio (art. 21 del ROF ) determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell'assegnazione di borse di studio, di assegni di ricerca e di dottorati di ricerca e soggiorni di studio con oneri a carico dell'Ente o coperti da finanziamenti provenienti da enti/organismi esterni. In tale ultimo caso, gli strumenti formativi devono essere esplicitamente previsti nei progetti di ricerca e/o nelle convenzioni.
2. Agli effetti del presente regolamento:
  - per *borsa di studio* si intende un finanziamento agli studi che viene concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne una migliore formazione attraverso l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche;
  - per *assegno di ricerca* si intende la corresponsione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
  - per *dottorato di ricerca* si intende un corso universitario post-laurea finalizzato a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;
  - per *soggiorno di studio all'estero (stage all'estero)* si intende il periodo di tempo trascorso dall'interessato presso una Istituzione estera al fine di acquisire conoscenze utili per l'attività di ricerca.

## **TITOLO II CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO**

### **Articolo 2**

#### **2.1 Prova di concorso e bando di selezione**

1. Le borse di studio di cui all'art. 1, vengono conferite tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese e di una eventuale prova di una seconda lingua.
2. Il bando di selezione è emanato dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Centro/Unità. Il Direttore Generale può conferire delega per l'emanazione del bando ai Direttori dei Centri/Unità di ricerca.
3. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di questo Consiglio e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai finanziatori dei programmi. Gli avvisi dei bandi di selezione

per l'assegnazione di borse di studio devono essere pubblicati, attraverso un estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami" – della Repubblica Italiana.

## **2.2 Tipologie**

1. Le borse di studio sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca oggetto della borsa di studio.
2. Le borse devono attenersi alle linee e alle tematiche di ricerca indicate nel bando di selezione.
3. Il borsista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario predeterminato.

## **2.3 Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea e che possiedono gli ulteriori ed eventuali requisiti di volta in volta previsti dal bando medesimo.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equipollente in Italia dall'autorità competente.

## **2.4 Domanda di ammissione**

1. La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento della borsa di studio deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

## **2.5 Titoli ed attestati**

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

## **2.6 Limiti di età**

1. Possono partecipare alla selezione coloro che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

## **2.7 Composizione della Commissione di selezione**

1. La Commissione di selezione è composta da tre membri esperti appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando di selezione, di cui uno con funzioni di presidente della Commissione, scelto tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, un ricercatore/tecnologo del CRA esterno

alla struttura dove opererà il borsista ed un ricercatore/tecnologo del CRA interno alla struttura dove opererà il borsista che assolverà alla funzione di responsabile della ricerca (tutor).

- Il direttore che ha emanato il bando non può fare parte della Commissione.

## 2.8 Valutazione dei candidati

- La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli ed un apposito colloquio sulle materie oggetto della borsa di studio. Il colloquio è pubblico.
- La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione dei titoli di studio (diploma di laurea, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, ecc...) conseguiti in Italia e all'estero, e degli eventuali altri titoli.
- La Commissione potrà disporre di 30 punti secondo il seguente schema:

Tipo di valutazione	Punteggio da assegnare
<b>a) voto di laurea</b>	<u>max 8 punti</u>
<b>b) pubblicazioni</b> - pubblicazione con referee - poster, articolo divulgativo	<u>max 5 punti</u>
<b>c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o tecnologico, tra cui:</b> 1) specializzazioni post-laurea di durata superiore a 6 mesi (con esame di ingresso e/o esame finale) 1) borse di studio, dottorato 2) incarichi di ricerca o professionale di durata almeno semestrale	<u>max 4 punti</u>
<b>d) esame colloquio sulle materie oggetto della borsa* ivi compresa la:</b> 1) prova obbligatoria di lingua inglese e di italiano per i candidati stranieri 2) prova di informatica 3) <b>prova seconda lingua facoltativa</b>	<u>max 13 punti</u>
<b>TOTALE</b>	<b>30 PUNTI</b>

\* l'esame colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 9,10.

## 2.9 Graduatoria

- La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti, prima dell'espletamento del colloquio, mediante lettera di convocazione al candidato, nonché pubblicazione nell'albo della sede emanante e sul sito web del CRA.
- Espletato il colloquio, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli ed all'esame colloquio, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane d'età.
- Il direttore che ha emanato il bando verifica la regolarità del procedimento, approva gli atti della Commissione, formula la graduatoria finale e, contestualmente nomina il/i vincitore/i.
- In caso di interruzione della borsa di studio la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria purchè il periodo residuo di durata non sia inferiore a sei mesi.

5. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria.

### **2.10 Durata e importo**

1. Le borse di studio hanno una durata da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi e non sono né rinnovabili né prorogabili.
2. L'importo annuale della borsa di studio, ove non espressamente previsto dal soggetto finanziatore, è fissato periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale. Tale importo è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive a cui le borse di studio sono soggette in base alle norme vigenti.
3. Chi ha già usufruito di borse di studio bandite dal CRA per un periodo complessivo di 36 mesi non può usufruirne una seconda volta.
4. Per quanto riguarda i rischi di infortuni e responsabilità civile il CRA provvede anche alla copertura assicurativa.

### **2.11**

#### **Interruzioni e decadimento e rinuncia alla borsa**

1. L'erogazione della borsa di studio è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno.
2. Le sospensioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di studio-di ricerca,. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione. L'attività verrà comunque considerata conclusa e la borsa considerata decaduta allo scadere del termine previsto ovvero ove lo strumento formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di ricerca alla scadenza del medesimo.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore della struttura del CRA interessata, su proposta del responsabile della ricerca (tutor).
4. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore della struttura che avrà cura di informare il responsabile della ricerca (tutor).
5. In caso di recesso dal contratto, il titolare della borsa di studio è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

### **2.12 Compatibilità con altri redditi**

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Il bando può altresì prevedere, per un periodo parziale, lo svolgimento dell'attività presso un'istituzione di ricerca italiana e straniera.

### **2.13 Svolgimento e valutazione dell'attività**

1. Le attività oggetto della borsa di studio devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il tutor e il titolare della borsa, comunicato al Direttore della struttura interessata e allegato come parte integrante al contratto da stipulare con il borsista.
2. Oltre a garantire la formazione del titolare della borsa di studio, il tutor, deve redigere annualmente una relazione sull'attività svolta dal borsista e deve trasmetterla al Direttore della struttura cui fa riferimento il borsista. Il borsista è tenuto a presentare annualmente al responsabile della ricerca (tutor) una relazione sull'attività svolta, la quale sarà oggetto di valutazione anche sulla base della relazione del tutor.
3. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Responsabile della ricerca invia una motivata relazione al Direttore del Dipartimento di riferimento ed al Direttore della struttura di riferimento. Quest'ultimo procederà agli atti di competenza così come definiti al comma 3 dell'art.2.11.

### **2.14 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

## **TITOLO III**

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

#### **Articolo 3**

#### **3.1. Prova di concorso e bando di selezione**

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 1, vengono conferiti tramite selezioni pubbliche per titoli ed esame colloquio comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese e di una eventuale prova di una seconda lingua.
2. Il bando di selezione è emanato dal Direttore Generale o su sua delega dai Direttori del Centro/Unità di ricerca.
3. L'Ente potrà pubblicare un unico bando riferito a più aree scientifiche oppure potrà emanare distinti bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
4. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Al bando di selezione deve essere data adeguata diffusione anche per via telematica mediante la pubblicazione sul sito web del CRA e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, salvo particolari ed eventuali forme di pubblicità richieste dai finanziatori. Gli avvisi dei bandi di selezione per l'assegnazione di assegni di ricerca devono essere altresì pubblicati, attraverso un estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami".

### **3.2 Natura e requisiti di ammissione**

1. Gli assegni di ricerca previsti dall'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere conferiti a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo del CRA e degli altri soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010.
2. Possono partecipare alla selezione solo coloro che abbiano acquisito il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.

### **3.3 Domanda di ammissione**

1. La domanda di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca deve essere sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR n. 445/2000).

### **3.4 Titoli ed attestati**

1. Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).
3. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000).

### **3.5 Limiti di età**

1. Non vi sono limiti di età per essere assegnatari di assegni di ricerca.

### **3.6 Composizione della Commissione di selezione**

1. La Commissione di selezione è composta da tre membri esperti appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando di selezione, di cui uno con funzioni di presidente della Commissione, scelto tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, un ricercatore/tecnologo del CRA esterno alla struttura dove opererà l'assegnista ed un ricercatore/tecnologo del CRA interno alla struttura dove opererà l'assegnista che assolva alla funzione di responsabile della ricerca (tutor).
2. Il direttore che ha emanato il bando non può fare parte della Commissione.

### **3.7 Valutazione dei candidati**

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli ed un apposito colloquio sulle materie oggetto dell'assegno di ricerca. Il colloquio è pubblico.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione dei titoli di studio (diploma di laurea, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,



nonché dallo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti ed istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero) e degli eventuali altri titoli posseduti.

3. La Commissione potrà disporre di 30 punti secondo il seguente schema:

<b>Tipo di valutazione</b>	<b>Punteggio da assegnare</b>
<b>a) voto di laurea</b>	<u>max 3</u>
<b>b) pubblicazioni</b>	<u>max 8 punti</u> (inclusa tesi di dottorato)
<b>c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca, tra cui:</b>  1) dottorato di ricerca  3) titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale  4) assegni di ricerca, borse di studio	<u>max 4 punti</u>
<b>d) esame colloquio, ivi compresa la:</b> 1) prova obbligatoria di lingua inglese e anche di italiano per i candidati stranieri 2) prova di informatica 3) prova facoltativa nella seconda lingua	<u>max 15 punti*</u>
<b>TOTALE</b>	<b>30 PUNTI</b>

\* l'esame colloquio si intende superato se si raggiunge il punteggio almeno di 10,50.

### 3.8 Graduatoria

1. La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti, prima dell'espletamento del colloquio, mediante lettera di convocazione al candidato, nonché pubblicazione nell'albo della sede emanante e sul sito web del CRA.
2. Espletato il colloquio, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli ed all'esame colloquio, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane d'età.
3. Il direttore che ha emanato il bando verifica la regolarità del procedimento, approva gli atti della Commissione, formula la graduatoria finale e, contestualmente nomina il/i vincitore/i.
4. In caso di interruzione dell'assegno, la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento dello stesso assegno al candidato utilmente collocato in graduatoria purché il periodo residuo di durata non sia inferiore a tre mesi.
5. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale deve essere utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

### 3.9 Durata e importo

1. Come previsto dal citato articolo 22, comma 3, della L. 240/2010 gli assegni hanno durata compresa da uno e tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato) intercorsi anche con atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei rapporti di cui al comma precedente non si rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Come previsto dall'articolo 22, comma 6 della L. 240/2010, agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, ed in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
6. Per quanto riguarda i rischi di infortuni e responsabilità civile il CRA provvede anche alla copertura assicurativa.
7. L'importo degli assegni di ricerca è determinato dal Consiglio di amministrazione tenuto conto dell'importo minimo determinato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

### **3.10 Interruzioni e decadimento e rinuncia all'assegno**

1. L'erogazione dell'assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a trenta giorni.
2. Le interruzioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di ricerca ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attività, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3.9. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione.
3. L'attività verrà comunque considerata conclusa e l'assegno considerato decaduto allo scadere del termine previsto ovvero, ove l'attività di ricerca sia correlata alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.
4. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore della struttura del CRA interessata, su proposta del responsabile della ricerca (tutor).
5. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente, all'assegno dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore della struttura che avrà cura di informare il responsabile della ricerca (tutor).

### **3.11 Svolgimento e valutazione dell'attività**

1. Il soggetto titolare dell'assegno di ricerca partecipa a programmi/progetti di ricerca delle strutture di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il tutor e gli altri ricercatori coinvolti.

2. Le attività oggetto dell'assegno devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il responsabile della linea di ricerca e il titolare dell'assegno.
3. Il responsabile della ricerca (tutor) garantisce il corretto svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno ed informa, mediante relazioni annuali sull'attività svolta dall'assegnista, il Direttore del Dipartimento di riferimento ed il Direttore del Centro/Unità.
4. In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Responsabile della ricerca invia una motivata relazione al Direttore del Dipartimento di riferimento ed al Direttore Centro/Unità, quest'ultimo provvederà agli atti di competenza così come definiti all'articolo dal comma 4 dell'art. 3.10.
5. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del CRA.

### **3.12 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dello strumento formativo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

### **3.13 Incompatibilità**

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero, da effettuarsi dai titolari degli assegni nell'ambito dell'attività prevista dal contratto di conferimento dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo del CRA.

### **3.14 Preavviso**

1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

## **TITOLO IV**

### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA**

#### **Articolo 4**

##### **4.1 Natura**

1. Il CRA, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 della L. 210/1998 così come modificata dall'art. 19 della L. 240/2010 può:
  - a) costituire o partecipare a consorzi con Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
  - b) stipulare delle convenzioni con le Università, per attivare "borse di dottorato" e "borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" che possono svolgersi in parte o totalmente presso le proprie strutture di ricerca.
2. Nell'ipotesi di cui il CRA costituisca o partecipi a consorzi per l'istituzioni di corsi di dottorato si applicheranno le disposizioni previste nei rispettivi statuti e nel decreto del ministro dell'università e della ricerca .
3. Nell'ipotesi in cui il CRA stipuli convenzioni con Università, il finanziamento della borsa di dottorato può essere posto a carico di soggetti finanziatori esterni oppure a carico del CRA. Le convenzioni dovranno disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e le condizioni di utilizzo delle strutture e attrezzature del CRA..

##### **4.2 Requisiti di ammissione**

1. Non vi sono limiti di età o di cittadinanza (per cittadini stranieri è necessario il riconoscimento del titolo richiesto da parte della competente autorità nazionale).

##### **4.3 Convenzioni con le Università**

1. Le Università, consorziate o convenzionate con il CRA, emanano uno specifico bando per l'attivazione delle borse di dottorato nell'ambito delle Scuole e dei Corsi di Dottorato oggetto d'interesse del CRA, curandone la selezione pubblica per esami tenendo conto dei criteri contenuti nella convezione stipulata con il CRA.
2. Nell'ipotesi di corsi di dottorato finanziati dal CRA, l'Ente indica i propri esperti per il Collegio dei Docenti della Commissione selezionatrice dei candidati per l'ammissione ai dottorati come previsto dalla normativa. Le convenzioni dovranno altresì prevedere il coinvolgimento dei ricercatori del CRA quali docenti degli stessi corsi di dottorato.
3. Ad avvenuta pubblicazione del bando di cui al comma 1 da parte dell'Università, il CRA provvederà altresì a pubblicare il medesimo bando sul sito web dello stesso Ente.
4. L'importo delle borse di Dottorato attivate dal CRA viene determinato con delibera annuale del Consiglio di Amministrazione sulla base della normativa vigente e la quota prevista riguarda esclusivamente il compenso, gli oneri previdenziali ed il rimborso di eventuali altri oneri derivanti dal soggiorno all'estero.
5. La copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, è assicurata dall'Università.

## **TITOLO V**

### **BORSE PER SOGGIORNI DI STUDIO (STAGES) DI RICERCATORI E TECNOLOGI DEL CRA PRESSO STRUTTURE DI RICERCA ALL'ESTERO**

#### **Articolo 5**

##### **5.1 Ambito di applicazione e finalità**

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e appositamente stanziare dal Consiglio di Amministrazione, il CRA può attivare borse per soggiorni di studio presso Istituzioni di ricerca straniere di riconosciuto prestigio scientifico, finalizzate all'aggiornamento scientifico e metodologico dei propri ricercatori e tecnologi in settori di ricerca di interesse per il CRA.
2. I soggiorni di studio all'estero sono riservati ai dipendenti di ruolo del CRA con profilo professionale di ricercatore e tecnologo, livello III-I, secondo le modalità disciplinate dai bandi di selezione.
3. Non verranno emanati bandi per i soggiorni di studio espressamente previsti nei progetti di ricerca finanziati dai soggetti esterni dal CRA.

##### **5.2 Bando di selezione**

1. Il bando di selezione per il conferimento delle borse per soggiorni di studio all'estero è emanato dal Presidente su proposta del Direttore Generale.

##### **5.3 Istituzioni scientifiche straniere coinvolte nel Programma**

2. Le istituzioni straniere che possono essere coinvolte sono le Università e/o Istituzioni scientifiche e di ricerca straniere, pubbliche o private, di riconosciuto prestigio scientifico.

##### **5.4 Composizione della Commissione di selezione e criteri di valutazione delle domande**

1. La Commissione di selezione è nominata con atto del Direttore generale ed è composta da esperti.  
I programmi per stage all'estero presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
  - Qualità scientifica del *curriculum* del candidato;
  - rilevanza scientifica del programma presentato;
  - attinenza del programma presentato alla missione scientifica della struttura di appartenenza del dipendente;
  - coerenza del programma presentato con i progetti in atto presso la struttura di appartenenza del dipendente;
  - grado di innovazione del programma proposto;
  - rilevanza dei risultati attesi in termini di pubblicazioni scientifiche e/o brevetti, e/o privative vegetali.
2. A parità di merito sarà data preferenza al candidato più giovane.

### **5.5. Liquidazione delle spese di soggiorno all'estero**

1. Durante la permanenza all'estero per lo svolgimento dello stage, al borsista spetterà il trattamento economico definito dalla normativa vigente.
2. Al termine del soggiorno di studio all'estero, il borsista è tenuto a presentare una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Tale relazione sarà sottoposta alla valutazione della Commissione di selezione di cui all'articolo 5.4, comma 1.
3. L'approvazione della relazione scientifica di cui al comma precedente è condizione per il rimborso delle spese sostenute durante la permanenza all'estero.